

Ai sensi dell'articolo 54 della Legge sulle istituzioni ("GU", nn.76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), il Consiglio d'amministrazione dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, con il benestare del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: 610-01/13-01/27, Numprot: 2171-01-01-15-2, ha emanato lo

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA-ROVIGNO

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Statuto vengono regolate le attività, la struttura, le autorizzazioni e le modalità decisionali dei singoli organismi e altre questioni importanti per l'espletamento dell'attività e della gestione dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno (di seguito nel testo: Università popolare).

Articolo 2

L'Università popolare è persona giuridica e di fronte a terzi opera autonomamente, nell'ambito dell'attività registrata, con le limitazioni previste dalla legge, con regolamenti basati sulla legge, con l'atto di fondazione, con lo Statuto e altri atti generali dell'Università popolare.

Nell'andamento giuridico l'Università popolare può ottenere diritti e assumere obblighi, può essere proprietario di beni mobili e immobili, e può essere parte nei procedimenti dinanzi ai tribunali, ad altri organismi statali e ad organismi con autorizzazioni pubbliche.

Articolo 3

L'Università è un'istituzione pubblica culturale, educativa, informativa e formativa.

Articolo 4

La Città di Rovinj-Rovigno è fondatore e proprietario dell'Università popolare.
L'Università popolare aperta è il successore legale dell'Università popolare della Città di Rovigno.

II – DENOMINAZIONE E SEDE DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 5

La denominazione dell'istituzione è: **UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA-ROVIGNO.**

L'istituzione ha sede a Rovigno, Piazza maresciallo Tito 3/III.

Articolo 6

La denominazione dell'Università popolare deve venir esposta sull'edificio nel quale si trova la sua sede, ossia dove l'Università popolare espleta la propria attività per la quale è stata fondata.

Articolo 7

L'Università popolare può cambiare denominazione e sede solo con delibera del Fondatore.

III – TIMBRO

Articolo 8

L'Università popolare ha due (2) timbri con lo stemma della Repubblica di Croazia.

Il timbro con lo stemma della Repubblica di Croazia è di forma rotonda, del diametro di 38 millimetri, con la scritta in lingua croata e italiana.

In mezzo al timbro è impresso lo stemma della Repubblica di Croazia. In cerchi concentrici, iniziando dal bordo esterno è impresso il seguente testo: REPUBLIKA HRVATSKA, e nello stesso cerchio REPUBBLICA DI CROAZIA.

Nel secondo cerchio concentrico è impresso il seguente testo: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, e nello stesso cerchio UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA.

Nel terzo cerchio concentrico è impresso il testo: GRADA ROVINJA-ROVIGNO, e nello stesso cerchio DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO.

Sopra lo stemma è impresso il numero 1 ossia il numero 2.

Nel quarto cerchio concentrico è impresso il testo: ROVINJ-ROVIGNO

Con questo timbro vengono autenticati i documenti pubblici che vengono rilasciati dall'Università popolare, nonché gli atti che vengono emanati dall'Università popolare nell'ambito delle autorizzazioni pubbliche.

Articolo 9

L'Università popolare dispone di quattro timbri di forma rotonda, del diametro di 23 millimetri, numerati con i numeri uno (1), due (2), tre (3) e quattro (4).

Il timbro del direttore è di forma rotonda. Al centro è impresso il testo:

ROVINJ

ROVIGNO

sotto il quale è impresso il numero 1 tra parentesi.

Nei centri concentrici, a partire dal bordo esterno, è impresso il testo: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, e nello stesso cerchio GRADA ROVINJA-ROVIGNO.

Nel secondo cerchio concentrico è impresso il testo: UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA, e nello stesso cerchio DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO.

Il timbro della segreteria è di forma rotonda. Al centro è impresso il testo:

ROVINJ

ROVIGNO

sotto il quale è impresso il numero 2 tra parentesi.

Nei centri concentrici, a partire dal bordo esterno, è impresso il testo: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, e nello stesso cerchio GRADA ROVINJA-ROVIGNO.

Nel secondo cerchio concentrico è impresso il testo: UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA, e nello stesso cerchio DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO.

Il timbro del responsabile dell'attività scenico-musicale è di forma rotonda. Al centro è impresso il numero 3 tra parentesi.

Nei centri concentrici, a partire dal bordo esterno, è impresso il testo: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, e nello stesso cerchio GRADA ROVINJA-ROVIGNO.

Nel secondo cerchio concentrico è impresso il testo: UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA, e nello stesso cerchio DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO.

Il timbro del responsabile delle attività formative è di forma rotonda. Al centro è impresso il numero 4 tra parentesi.

Nei centri concentrici, a partire dal bordo esterno, è impresso il testo: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, e nello stesso cerchio GRADA ROVINJA-ROVIGNO.

Nel secondo cerchio concentrico è impresso il testo: UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA, e nello stesso cerchio DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO.

Articolo 10

Per la gestione ordinaria viene utilizzato il timbro di forma quadrata, della lunghezza di 45 millimetri e della larghezza di 15 millimetri. In esso è impressa la denominazione completa dell'Università popolare in lingua croata e italiana. Il testo è scritto dall'alto in basso nel seguente modo:

“PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO”.

Per le esigenze di registrazione dei documenti viene utilizzato il timbro di forma quadrata della lunghezza di 66 millimetri e della larghezza di 42 millimetri. In esso è scritto il testo:

“Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno
Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno”.

Nella seconda riga sta scritto: “Primljeno:” e “Pervenuto:”.

Nella terza riga sta scritto: “Klasifikacijska oznaka:” e “Sigla di classificazione:” e “Org.jedinica:” e “Unità org.”.

Nella quinta riga sta scritto; “Urudžbeni broj:” e “N.protocollo:”, “Priloga” e “Allegati” nonché “Vrijednost” e “Valore”.

Articolo 11

L'Università popolare può avere anche più timbri che servono per la gestione amministrativo-finanziaria della stessa.

Ogni timbro aggiuntivo ha il proprio numero, che ottiene per ordine, dipendentemente da quanti timbri l'Università popolare già utilizza per la gestione amministrativo-finanziaria.

Il direttore decide dell'esigenza di avere nuovi timbri, nonché del numero degli stessi.

Articolo 12

Il numero di timbri e le modalità del loro utilizzo nonché la nomina delle persone incaricate per la loro custodia vengono regolati dal direttore con propria decisione.

Articolo 13

Il direttore rappresenta l'Università popolare.

Articolo 14

L'Università popolare dispone di un giroconto unico tramite il quale svolge i pagamenti.

IV – ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE E FINANZIAMENTO

Articolo 15

Le attività dell'Università popolare sono:

- attività di istruzione elementare e media superiore destinata agli adulti,
- attività di preparazione dei bambini in età prescolare per la scuola di musica,
- attività inerente l'abilitazione, il perfezionamento e la riqualifica dei giovani e degli adulti fuori dal sistema di insegnamento regolare,
- corsi di lingue straniere,
- corsi di informatica,
- istruzione sanitaria (fondamenti di igiene, pronto soccorso),
- corsi e laboratori per bambini in età prescolare e per persone della terza età,
- centri di studio in collaborazione con istituzioni scolastiche superiori,
- attività di realizzazione e promozione dei valori culturali, nazionali e interculturali,
- organizzazione di programmi teatrali, musicali, d'intrattenimento, cinematografici e artistico-culturali di produzione propria oppure in collaborazione con altre istituzioni,
- organizzazione e promozione di tutte le forme di creatività artistico-culturale,
- attività di informazione,
- attività galleristica ed espositiva,
- proiezione pubblica di film e noleggio di video,
- attività giornalistico-editoriali,
- attività radiofoniche e televisive.

Oltre alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, l'Università popolare può svolgere anche altre attività che servono all'espletamento delle attività per le quali l'Università popolare è stata fondata, qualora tali attività fossero in minor misura oppure se l'espletamento di tali attività fosse abituale accanto alle attività di base.

Articolo 16

Le attività di cui all'articolo 15 del presente Statuto vengono espletate dall'Università popolare in base al programma di lavoro annuale.

Le attività di cui all'articolo 15 del presente Statuto vengono svolte dall'Università popolare come servizio pubblico, e conformemente alle prescrizioni speciali con le quali esse sono regolate.

Articolo 17

Nell'ambito dell'espletamento delle attività, l'Università popolare collabora con gli organismi dell'amministrazione pubblica, con altre istituzioni, con società commerciali, con istituzioni e con organismi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Nell'ambito dell'espletamento delle attività l'Università popolare rilascia pagelle, certificati e attestati sui dati di fatto dei quali tiene l'evidenza, conformemente alla legge, alle prescrizioni che si basano sulla legge, all'atto di fondazione, allo Statuto e ad altri atti generali.

L'Università popolare ha la propria Giornata. La celebrazione della Giornata dell'Università popolare viene regolata con il programma di lavoro.

Articolo 18

I mezzi finanziari per il lavoro e per l'espletamento dell'attività ordinaria e programmatica dell'Università popolare vengono assicurati dalle seguenti fonti: Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, Bilancio della Repubblica di Croazia, da fonti proprie dalle quote di iscrizione degli iscritti e dei fruitori dei servizi dell'Università popolare, da donazioni e sponsorizzazioni, nonché da altre fonti.

Articolo 19

La tassa per i servizi dell'Università popolare viene pagata in base alla delibera sull'ammontare delle tasse che in base al consenso preliminare del consiglio d'amministrazione dell'Università popolare viene emanata dal direttore della medesima.

V – STRUTTURA, ORGANISMI E DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ

V.1. Struttura dell'Università popolare

V.1.1. Struttura interna dell'Università popolare

Articolo 20

La struttura interna dell'Università popolare garantisce la realizzazione delle attività definite dall'articolo 15 del presente Statuto, nonché degli affari amministrativo-professionali, finanziario-contabili e tecnico-ausiliari.

Con la struttura interna dell'Università popolare tutte le forme di lavoro e attività sono collegate in base al tipo e alle affinità del programma e degli affari al fine di attuare adeguati risultati di lavoro nel processo di realizzazione delle attività, nonché delle attività dell'Università popolare quale servizio pubblico.

La struttura interna e le modalità di espletamento delle attività dell'Università popolare quale servizio pubblico vengono regolate dettagliatamente con il Regolamento sulla struttura interna e la sistematizzazione dei posti di lavoro.

Articolo 21

La struttura e l'ordine interni dell'Università popolare si svolgono in base alle regole dell'istituzione.

Le regole riguardano soprattutto:

- l'orario di lavoro dell'Università popolare,
- l'apertura dell'edificio e di altri vani,
- l'entrata di persone estranee,
- il mantenimento dell'ordine,
- l'introduzione e la rimozione di materiali e simili.

V.2. Organismi dell'Università popolare

V.2.1. Consiglio d'amministrazione

Articolo 22

Il Consiglio d'amministrazione è un organismo collegiale che dirige l'Università popolare.

Articolo 23

L'Università popolare viene gestita dal Consiglio d'amministrazione che conta tre (3) membri.

Il fondatore nomina autonomamente il presidente e un membro, nonché un membro dalle file dei dipendenti dell'Università popolare che viene scelto con voto segreto.

Le modalità di lavoro del consiglio d'amministrazione vengono stabilite con un regolamento.

I membri del consiglio d'amministrazione vengono nominati per un periodo di quattro (4) anni e possono venir rieletti.

I membri del consiglio d'amministrazione hanno diritto ad una retribuzione nell'ammontare stabilito conformemente agli atti del fondatore.

Articolo 24

La prima seduta (costitutiva) del consiglio d'amministrazione, al più tardi entro dieci (10) giorni dalla nomina dei membri del consiglio d'amministrazione, viene convocata e presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione.

Articolo 25

Al presidente oppure al membro del consiglio d'amministrazione cessa il mandato qualora:

- 1) richiedesse personalmente l'esonero,
- 2) non adempisse agli obblighi assunti nel consiglio d'amministrazione,
- 3) con il proprio comportamento danneggiasse la reputazione del consiglio d'amministrazione oppure la funzione che svolge,
- 4) perdesse il diritto all'espletamento della funzione nel consiglio d'amministrazione.

Il procedimento di esonero oppure di revoca del membro del consiglio d'amministrazione viene avviato dal consiglio d'amministrazione oppure dall'organismo che lo ha nominato, mentre la delibera sull'esonero oppure sulla revoca del membro del consiglio d'amministrazione viene emanata dal Fondatore.

Articolo 26

Qualora il numero di membri del consiglio d'amministrazione diminuisse in base all'articolo 25 del presente Statuto oppure in base ad altro valido motivo, il consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di informare per iscritto il Fondatore entro il termine di otto (8) giorni.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il nuovo membro del consiglio d'amministrazione verrà nominato ossia eletto entro il termine di un mese dal giorno della cessazione della funzione del precedente membro del consiglio

d'amministrazione, in base al procedimento prescritto dal presente Statuto per la nomina ossia per l'elezione del membro del consiglio d'amministrazione.

Il mandato del membro così nominato ossia eletto del consiglio d'amministrazione dura fino allo scadere del mandato di tale consiglio d'amministrazione.

Articolo 27

Il Consiglio d'amministrazione decide in sede di sedute.

Il Consiglio d'amministrazione emana delibere valide se alla seduta presenza la maggioranza dei membri del medesimo.

Le delibere in sede di seduta del consiglio d'amministrazione vengono emanate a maggioranza assoluta del numero complessivo dei membri del consiglio d'amministrazione.

In sede di seduta del consiglio d'amministrazione si decide con votazione palese.

In sede di seduta del consiglio d'amministrazione si decide con votazione segreta qualora per qualche questione ciò fosse stabilito dalla legge oppure da altra prescrizione ossia qualora il consiglio d'amministrazione decidesse che di singole questioni venga emanata la delibera con votazione segreta.

Articolo 28

L'attività del consiglio d'amministrazione viene diretta dal presidente.

In caso di impedimento del presidente, l'attività del consiglio d'amministrazione viene diretta dal membro del consiglio d'amministrazione su autorizzazione del presidente.

Il presidente del consiglio d'amministrazione convoca le sedute e le presiede, si occupa dei preparativi dell'apposito materiale e degli atti, firma le delibere, le conclusioni e gli atti che vengono emanati dal consiglio d'amministrazione, nonché svolge anche altri lavori conformemente al presente statuto e al Regolamento sul lavoro del consiglio d'amministrazione.

Le sedute del consiglio d'amministrazione vengono convocate a seconda delle necessità, e obbligatoriamente qualora ciò venisse richiesto dal Fondatore.

Articolo 29

Il direttore dell'Università popolare partecipa all'attività del consiglio d'amministrazione, senza diritto decisionale.

All'attività del consiglio d'amministrazione possono partecipare, senza diritto decisionale, anche altre persone, che vengono invitate dal presidente del consiglio d'amministrazione oppure dal direttore, oppure che vengono invitate in base a conclusione del consiglio d'amministrazione.

Articolo 30

Nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze il consiglio d'amministrazione:

- 1) gestisce l'Università popolare,
- 2) emana lo Statuto e le modifiche e integrazioni allo Statuto, con il consenso del Fondatore,
- 3) emana gli atti generali dell'Università popolare,
- 4) emana il Piano e programma di sviluppo e il Programma di lavoro annuale dell'Università popolare e controlla la loro realizzazione,

- 5) emana il Piano finanziario e i resoconti finanziari (periodici, annuali) dell'Università popolare,
- 6) su proposta del direttore approva la Relazione annuale sul lavoro svolto dall'Università popolare e sulla realizzazione del programma,
- 7) decide sull'ottenimento, sull'ipotecamento e sull'alienazione dei beni e degli immobili, nonché sulla disposizione dei profitti dell'Università popolare, in conformità all'atto di fondazione dell'Università popolare e al presente Statuto,
- 8) decide sulla scelta e sull'assunzione dei dipendenti, nonché propone al direttore la stipulazione dei contratti di lavoro,
- 9) provvede alla tempestiva nomina ossia elezione dei membri del consiglio d'amministrazione,
- 10) fornisce proposte e pareri al Fondatore e al direttore in merito a singole questioni di interesse per la gestione regolare, per la realizzazione funzionale del programma e per lo sviluppo dell'Università popolare,
- 11) informa i dipendenti dell'Università popolare riguardo al proprio lavoro, al lavoro del direttore e al lavoro delle proprie commissioni e organismi di lavoro,
- 12) decide in merito alle richieste di tutela dei diritti, delle obiezioni e dei reclami dei dipendenti, dei fruitori dei servizi dell'Università popolare e dei cittadini,
- 13) si occupa delle cose pubbliche e della legalità del lavoro,
- 14) svolge anche altri lavori stabiliti dalla legge, da altre prescrizioni, dall'atto di fondazione dell'Università popolare, dal presente Statuto oppure da atti interni dell'Università popolare.

Articolo 31

Ad ogni seduta del consiglio d'amministrazione viene redatto il verbale. Il verbale sull'attività del consiglio d'amministrazione viene firmato dal presidente di seduta e dal verbalista.

Articolo 32

Le modalità di preparazione, convocazione e tenuta delle sedute del consiglio d'amministrazione, le modalità di conduzione del dibattito e della votazione, il contenuto e le modalità di stesura del verbale, le modalità di custodia del verbale, nonché le modalità e i termini per seguire e realizzare le delibere e le conclusioni del consiglio d'amministrazione, vengono regolate dettagliatamente dal Regolamento sul lavoro del consiglio d'amministrazioni in conformità al presente Statuto.

V.2.2. Il direttore

Articolo 33

Il direttore è il dirigente amministrativo e tecnico dell'Università popolare.

Articolo 34

A direttore può venir nominata la persona che adempie alle seguenti condizioni:

- aver conseguito laurea universitaria, laurea breve o diploma accademico di specializzazione di indirizzo umanistico,
- conoscenza della lingua croata e italiana,
- conoscenza di una lingua straniera,
- almeno cinque (5) anni di esperienza lavorativa nel settore,

- esperienza nelle attività di organizzazione e coordinamento dei lavori.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana e di una lingua straniera, per “conoscenza” si sottintende sapere una lingua straniera a livello di studio di primo grado A1 in base al quadro comune europeo di riferimento, che viene attuato dalle istituzioni e dalle scuole di lingue straniere autorizzate.

Articolo 35

A direttore dell'Università popolare non può essere nominata la persona:

- contro la quale è in corso procedimento penale oppure è stata condannata a pena detentiva (indipendentemente dal fatto se sia stata inflitta pena condizionale o non condizionale) per qualche reato commesso intenzionalmente contro la vita, contro la libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, contro la Repubblica di Croazia, contro i valori tutelati dal diritto internazionale, contro la libertà e la moralità sessuale, contro il matrimonio, la famiglia e i giovani, contro il patrimonio, contro la sicurezza dell'andamento giuridico e d'affari, contro il potere giudiziario, contro l'autenticità dei documenti, contro l'ordine pubblico, contro il dovere d'ufficio, eccetto qualora fosse subentrata la riabilitazione in base ad apposita legge,
- alla quale con decisione giudiziaria è stato proibito di svolgere la funzione di direttore, finché tale divieto sussiste,
- per altri motivi definiti dalla legge.

Articolo 36

Il direttore viene nominato per un periodo di quattro anni.

Dopo lo scadere del mandato la stessa persona può essere rieletta a direttore.

Articolo 37

Il direttore viene nominato in base a concorso pubblico che, almeno sessanta (60) giorni prima dello scadere del mandato del direttore che al momento espleta tale funzione, viene pubblicato sui mass media.

Il contenuto del concorso deve essere conforme alla legge e al presente Statuto.

La delibera sul bando di concorso viene emanata dal consiglio d'amministrazione che si occupa della procedura del concorso.

Nella scelta del candidato vengono esaminate solo quelle domande che sono pervenute entro il termine stabilito dal concorso, ossia le domande che sono state mandate per posta raccomandata al più tardi l'ultimo giorno di un determinato termine, e alle quali sono state allegate le conferme necessarie relative all'adempimento delle condizioni del concorso.

Le domande incomplete e non pervenute a tempo debito verranno respinte, e in merito i candidati che hanno presentato tali domande verranno informati per iscritto.

Articolo 38

Il consiglio d'amministrazione propone al Fondatore la nomina del direttore tra tutti i candidati che hanno presentato le domande a tempo debito e adempiono alle condizioni del concorso.

Con la delibera di nomina si stabilisce anche il periodo d'entrata in servizio del direttore.

Il contratto di lavoro con il direttore eletto viene stipulato per un periodo di quattro (4) anni, e a nome dell'Università popolare, prima dell'entrata in servizio del

direttore, viene firmato dal presidente del consiglio d'amministrazione dell'Università popolare.

Con il contratto di lavoro vengono definiti: il luogo di lavoro, la descrizione delle mansioni, la data d'inizio del lavoro, la durata del contratto, i termini di disdetta, la durata della giornata o della settimana lavorativa, la durata delle ferie pagate, nonché lo stipendio base e le aggiunte al medesimo.

Articolo 39

Il direttore dell'Università popolare:

- organizza l'attività e dirige la gestione dell'Università popolare,
- rappresenta l'Università popolare,
- intraprende tutte le azioni legali a nome e per conto dell'Università popolare,
- rappresenta l'Università popolare nei procedimenti dinanzi ai tribunali, agli organismi amministrativi e statali, e alle persone giuridiche con autorizzazioni pubbliche,
- delega altre persone a rappresentare l'Università popolare, nei limiti delle proprie autorizzazioni,
- dirige l'attività professionale dell'Università popolare,
- stipula e annulla i contratti di lavoro con i dipendenti dell'Università popolare e dispone i dipendenti sui posti di lavoro dell'Università popolare,
- decide della realizzazione dei diritti e dei doveri dei dipendenti dell'Università popolare,
- partecipa ai preparativi delle sedute del consiglio d'amministrazione e al lavoro del medesimo, senza diritto decisionale,
- propone al consiglio d'amministrazione l'emanazione di atti, programmi, attività e sviluppo dell'Università popolare, nonché i piani finanziari annuali e i bilanci,
- prepara le sedute del consiglio professionale e lo presiede,
- attua le delibere e le conclusioni del consiglio d'amministrazione,
- sospende l'attuazione di delibere, conclusioni e altri atti del consiglio d'amministrazione per le quali valuta che siano contrarie alla legge, all'atto di fondazione, allo Statuto e ad altri atti generali dell'Università popolare,
- svolge altre mansioni definite da apposite leggi che regolano le attività che vengono svolte dall'Università popolare.

Il direttore può avere anche altre autorizzazioni e obblighi, in conformità alla legge, all'atto di fondazione e agli atti generali dell'Università popolare.

Articolo 40

Il direttore è autonomo nel proprio lavoro e risponde personalmente al consiglio d'amministrazione e al Fondatore.

Nella parte organizzativa della gestione, in caso di impedimento o assenza il direttore viene sostituito dal dipendente dell'Università popolare che verrà autorizzato per iscritto dal direttore.

La persona che sostituisce il direttore ha autorizzazioni e obblighi del direttore per il periodo in cui lo sostituisce.

La sostituzione del direttore può essere manifestata efficacemente solo nell'ambito legale e reale dell'Università popolare, e senza lo status di delega autenticata presso l'organismo preposto non ha efficacia nell'andamento giuridico verso terzi.

Quale rappresentante autorizzato dell'Università popolare, il direttore può, per iscritto o oralmente a verbale dinanzi al tribunale oppure all'organismo amministrativo che si occupa del procedimento, delegare altra persona a rappresentare l'istituzione nell'andamento giuridico, ossia nei procedimenti dinanzi ai tribunali e agli organi amministrativi.

Articolo 41

Il direttore dell'Università popolare può essere esonerato dalla funzione anche prima dello scadere del periodo per il quale è stato nominato.

Il direttore può essere esonerato solo nei casi stabiliti dalla legge:

- qualora richiedesse personalmente l'esonero in conformità al contratto di rapporto di lavoro,
- qualora si manifestassero motivi tali che in base a prescrizioni speciali oppure in base a prescrizioni con le quali viene regolato il rapporto di lavoro portassero alla cessazione del contratto di lavoro,
- qualora non agisse in base alle prescrizioni o agli atti generali dell'Università popolare oppure infondatamente non eseguisse le delibere dell'organismo dell'Università popolare oppure agisse contrariamente ad esse,
- qualora con il proprio irresponsabile lavoro provocasse danni all'Università popolare oppure qualora trascurasse oppure svolgesse irresponsabilmente le proprie funzioni in modo tale da far sorgere oppure che possano sorgere intralci nell'espletamento delle attività dell'Università popolare.

La delibera sull'esonero del direttore viene emanata dal Fondatore.

Prima di emanare la delibera sull'esonero, al direttore deve venir data la possibilità di spiegare i motivi dell'esonero.

Articolo 42

Qualora al concorso per direttore non si presentasse nessuno oppure se nessuno dei candidati venisse nominato, il concorso verrà nuovamente bandito entro il termine di 30 giorni.

Qualora il direttore dopo il ripetuto concorso di cui al comma 1 del presente articolo non venisse nominato, il Fondatore nominerà il facente funzione di direttore.

Il facente funzione di direttore può essere nominato per al massimo un anno.

In caso di esonero del direttore verrà nominato il facente funzione di direttore e verrà bandito il concorso per la nomina del direttore entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

V.2.4. Altri organismi dell'Università popolare

Articolo 43

L'Università popolare può avere anche altri organismi di controllo, professionali e consultivi.

Su proposta del direttore, il consiglio d'amministrazione emana la delibera sull'esigenza di costituire gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

La delibera del consiglio d'amministrazione emanata in conformità al comma 2 del presente articolo deve contenere le disposizioni sulla composizione, sulle modalità di costituzione, sulla sfera d'attività e sulle competenze di tali organismi.

Articolo 44

Il consiglio d'amministrazione e il direttore possono costituire commissioni e gruppi di lavoro permanenti o temporanei per l'espletamento dei lavori stabiliti dalla legge, ossia per esaminare singole questioni oppure per preparare singoli atti.

Articolo 45

I membri delle commissioni permanenti vengono nominati per il periodo di due anni, qualora non fosse stabilito diversamente dalla legge e dal presente Statuto.

I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro temporanei vengono scelti per il periodo necessario per l'espletamento di un determinato compito.

Il consiglio d'amministrazione e il direttore, dipendentemente da chi abbia nominato una determinata commissione oppure gruppo di lavoro, possono revocare l'intera commissione e il gruppo di lavoro permanenti o temporanei oppure il singolo membro della commissione o del gruppo di lavoro.

Articolo 46

I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono venir nominati dalle file dei dipendenti dell'Università popolare oppure dalle file degli esperti o dei conoscitori della problematica al di fuori dell'Università popolare.

V.3. Dipendenti dell'Università popolare

Articolo 47

Le attività dell'Università popolare vengono espletate dai dipendenti specializzati e tecnico-ausiliari.

Articolo 48

Oltre al direttore, quale responsabile amministrativo e professionale dell'Università popolare, all'espletamento delle attività amministrative e professionali provvedono anche i dipendenti specializzati.

I dipendenti specializzati possono essere le persone in possesso di adeguato grado e tipo di preparazione professionale e che adempiono alle altre condizioni prescritte dalla legge, dagli atti sublegali e dagli atti dell'Università popolare.

Articolo 49

I dipendenti specializzati hanno il diritto e l'obbligo di perfezionarsi e aggiornarsi.

Il perfezionamento professionale di cui al comma 1 del presente articolo è parte integrante degli obblighi di lavoro dei dipendenti specializzati.

Articolo 50

L'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Università popolare vengono stabilite con la stipulazione del contratto di lavoro in conformità alla legge, agli atti sublegali, al presente Statuto e ad altri atti generali dell'Università popolare.

I diritti, i doveri e le responsabilità dei dipendenti vengono definiti con il Regolamento sul lavoro dell'Università popolare, con il contratto collettivo dell'Università popolare e con altri atti in conformità alla legge.

I diritti e doveri dei dipendenti legati al perfezionamento professionale vengono regolati dettagliatamente dal Regolamento sull'istruzione e sul perfezionamento professionale dei dipendenti dell'Università popolare.

VI – ATTI GENERALI E PARTICOLARI DELL'UNIVERSITÀ E VERBALE

VI.1. Atti generali dell'Università popolare

Articolo 51

L'Università popolare dispone dei seguenti atti generali:

- lo Statuto,
- il Regolamento sul lavoro,
- il Regolamento sulla struttura interna e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro,
- il Regolamento sulla tutela e sulla custodia del materiale d'archivio e di registro,
- il Regolamento sull'istruzione degli adulti,
- il Regolamento sulla formazione e sul perfezionamento professionale dei dipendenti,
- il Regolamento sulla tutela dagli incendi,
- il Regolamento sull'attività del Consiglio d'amministrazione.

L'Università popolare può avere anche altri atti generali, qualora la loro emanazione fosse necessaria nell'attuazione della legge, degli atti sublegali oppure di altre disposizioni del presente Statuto.

Lo Statuto viene emanato dal Consiglio d'amministrazione con il consenso preliminare del Fondatore, mentre il Regolamento sulla struttura interna e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro viene emanato dal Consiglio d'amministrazione con il consenso preliminare del Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno. Gli altri atti generali vengono emanati, in base alle prescrizioni di legge o ad altro atto, dal consiglio d'amministrazione, eccetto se con la legge oppure con il presente Statuto non fosse prescritto che vengono emanati dal direttore oppure da altro organismo.

L'Università popolare ha l'obbligo di rendere accessibile al pubblico, in adeguato modo, le disposizioni degli atti di costituzione, dello Statuto e di altri atti generali con i quali viene regolato il lavoro dell'Università popolare nell'espletamento delle attività oppure di una parte delle attività ritenute servizio pubblico.

Articolo 52

L'iniziativa per l'emanazione degli atti generali, delle loro modifiche e integrazioni di regola viene presentata dal direttore, dal consiglio professionale e da quello d'amministrazione, e può presentarla anche ogni dipendente dell'Università popolare.

Le modifiche e integrazioni agli atti generali vengono effettuate alle modalità e nel procedimento previsto per la loro emanazione.

Articolo 53

Gli atti generali vengono pubblicati all'albo pretorio dell'Università popolare.

Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Università popolare.

Gli atti generali vengono applicati dal giorno della loro entrata in vigore, se con l'atto quale giorno dell'applicazione non fosse stabilito un altro giorno.

Lo Statuto e gli atti generali dell'Università popolare non possono avere effetto retroattivo.

Articolo 54

L'interpretazione autentica degli atti generali viene data dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 55

Ad ogni dipendente che lo richieda, l'Università popolare permette la consultazione oppure l'utilizzo degli atti generali dell'Università popolare.

Ai fruitori dei propri servizi e ai mass media l'Università popolare assicura la consultazione delle disposizioni degli atti generali che riguardano la realizzazione del programma e i servizi dell'Università popolare.

VI.2. Atti particolari dell'Università popolare

Articolo 56

Con gli atti particolari si regolano, di norma, i doveri, i diritti e/o gli obblighi dei dipendenti dell'Università popolare, e vengono emanati dal consiglio d'amministrazione e dal direttore.

Gli atti particolari entrano in vigore e vengono attuati dopo l'emanazione, eccetto qualora l'attuazione di tali atti fosse condizionata dalla definitività dell'atto, dal manifestarsi di determinati fatti oppure dallo scadere di un determinato termine.

VI.3. Verbale

Articolo 57

Oltre che alle sedute degli organismi definiti dal presente Statuto, il verbale viene redatto anche alle sedute di altri organismi per i quali ciò viene stabilito con atti generali dell'Università popolare.

Oltre ai dati generali sui partecipanti alle sedute, sul periodo e luogo in cui si tengono le sedute, sulla durata della seduta, con il verbale si stabilisce il corso dei lavori, la sostanza del dibattito e dei pareri esposti, si constatano le proposte, le conclusioni e le delibere, nonché i pareri separati, qualora ce ne fossero e qualora il partecipante al dibattito lo richiedesse.

Il verbale viene firmato dal verbalista e dal presidente di seduta.

VII – DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE

Articolo 58

Il patrimonio dell'Università popolare è costituito da beni mobili e immobili, oggetti, denaro e altri mezzi per il lavoro ottenuti dal Fondatore, mezzi dal bilancio statale e dal bilancio delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale), mezzi ottenuti dalla prestazione di servizi e dalla vendita di prodotti o mezzi realizzati da altre fonti in conformità alle prescrizioni.

I dipendenti dell'Università popolare hanno il dovere di avere cura del patrimonio della stessa.

Articolo 59

L'Università popolare non può stipulare i contratti di acquisto dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività oppure per gli investimenti nel patrimonio prima che a tale scopo vengano assicurati i mezzi finanziari in conformità alla legge.

Il consiglio d'amministrazione può decidere, senza il consenso del Fondatore, in merito all'ottenimento, all'ipotecamento oppure all'alienazione degli immobili e di altri beni dell'Università popolare fino al valore di 100.000,00 kune (centomila kune).

Il direttore può decidere, senza il consenso del Fondatore, in merito all'ottenimento, all'ipotecamento o all'alienazione degli immobili e di altri beni dell'Università popolare fino al valore di 50.000,00 kune (cinquantamila kune).

Articolo 60

La gestione finanziaria dell'Università popolare viene fatta in conformità alla legge e ad altre prescrizioni, nonché conformemente all'atto generale dell'Università popolare.

La disposizione dei mezzi per la realizzazione del Programma e piano di lavoro annuale e per la realizzazione di altre uscite dell'Università popolare, viene stabilita con il Piano finanziario e le delibere per la sua attuazione.

Il piano finanziario viene emanato dal consiglio d'amministrazione, di regola prima dell'inizio dell'anno al quale si riferisce.

Qualora non sussistessero le condizioni per l'emanazione del Piano finanziario entro il termine previsto e per l'intero anno, il consiglio d'amministrazione emanerà il Piano finanziario provvisorio al massimo per tre mesi.

Articolo 61

Allo scadere dell'anno di gestione, al più tardi entro il termine stabilito dalla legge, il consiglio d'amministrazione emana il Bilancio consuntivo dell'Università popolare.

Il direttore presenta al Fondatore il Bilancio consuntivo e la Relazione sul lavoro svolto dall'Università popolare nell'anno trascorso.

Articolo 62

Il direttore dispone la realizzazione del Piano finanziario.

Articolo 63

I mezzi finanziari necessari per la gestione vengono ottenuti dall'Università popolare dal Fondatore e dalle fonte consentite dalla legge.

Articolo 64

L'eventuale profitto dell'Università popolare viene constatato alla fine dell'anno finanziario.

Qualora l'Università popolare realizzasse un profitto, questo verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento delle attività e per il suo programma di sviluppo.

Qualora l'Università popolare presentasse delle perdite, il Fondatore deciderà del suo sanamento.

Articolo 65

L'Università popolare è responsabile per gli obblighi con tutto il proprio patrimonio.

Il fondatore dell'Università popolare è responsabile solidariamente e illimitatamente per gli obblighi dell'Università popolare.

VIII – PUBBLICITÀ DEL LAVORO

Articolo 66

L'attività dell'Università popolare è pubblica.

L'Università popolare informa le persone giuridiche e i cittadini in merito all'espletamento della propria attività e alle modalità di prestazione dei servizi:

- tramite i mass media,
- organizzando incontri e consulenze,
- con pubblicazioni,
- in altro adeguato modo.

Articolo 67

Il consiglio d'amministrazione e il direttore informano i dipendenti dell'Università popolare in merito alle condizioni e alle modalità di lavoro della medesima:

- pubblicando gli atti generali,
- pubblicando le delibere e le conclusioni e altri atti individuali,
- in altro adeguato modo.

Articolo 68

Almeno una volta all'anno l'Università popolare ha l'obbligo di informare il Fondatore sul lavoro svolto, sulla realizzazione della propria attività e dei propri compiti, sui risultati di realizzazione dei propri programmi, sulle difficoltà a tale riguardo e sui risultati di gestione.

La relazione di cui al comma 1 del presente articolo viene di regola recapitata dall'Università popolare dopo la stesura del Conto consuntivo.

Su richiesta del Fondatore, l'Università popolare gli recapita anche apposite relazioni, programmi di lavoro, atti e altra documentazione.

Articolo 69

Visto il carattere della sua attività, l'Università popolare ha l'obbligo di informare a tempo debito e in modo adeguato i cittadini, le persone giuridiche e gli altri utenti in merito alle condizioni e alle modalità di prestazione dei propri servizi e di espletamento delle attività per le quali l'Università popolare è stata fondata.

L'Università popolare ha l'obbligo di fornire subito oppure eccezionalmente entro adeguato termine ad ogni cittadino, persona giuridica o altro utente, su loro richiesta, le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di prestazione dei servizi e di espletamento delle attività per le quali l'Università popolare è stata fondata, nonché di fornire i dati e le indicazioni necessarie.

Articolo 70

Entro un termine ragionevole l'Università popolare ha l'obbligo di recapitare ai mass media (su loro richiesta) le informazioni sull'espletamento della propria attività e consentire la consultazione della documentazione.

Quando l'Università popolare tiene convegni e incontri scientifici, professionali e di altro tipo in merito a questioni alle quali il pubblico è interessato, deve comunicarlo ai mass media e consentire loro la presenza.

Articolo 71

Il consiglio d'amministrazione e il direttore sono responsabili della pubblicità del lavoro dell'Università popolare.

Le comunicazioni e i dati sull'espletamento delle attività oppure sulla consultazione della documentazione dell'Università popolare da parte dei mass media, delle persone fisiche e giuridiche, possono essere forniti solo dal direttore oppure dal dipendente dell'Università popolare che viene autorizzato dal direttore.

Articolo 72

L'Università popolare non fornirà informazioni, ossia non consentirà la consultazione della documentazione qualora essa fosse definita, in base alla legge, all'atto di costituzione o al presente Statuto, come segreto d'ufficio, d'affari, scientifico o d'arte, e quando si riferisce a dati personali delle persone fisiche.

IX – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE

Articolo 73

Il controllo della legalità del lavoro dell'Università popolare e degli atti generali viene svolto dai ministeri preposti, qualora con la legge non fosse stabilito che il controllo viene effettuato da altro organismo dell'amministrazione statale.

Oltre ai ministeri e agli organismi autorizzati di cui al comma precedente, il controllo del lavoro e della gestione dell'Università popolare viene attuato anche dal consiglio d'amministrazione conformemente alle proprie autorizzazioni, come pure dagli organismi e dalle persone che vengono autorizzate dal Fondatore.

Il direttore dell'Università popolare ha l'obbligo, entro il termine di otto (8) giorni dall'emanazione, di recapitare ai ministeri preposti oppure ad altri organismi autorizzati di cui al comma 1 del presente articolo, lo Statuto e il regolamento sulla struttura interna e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro dell'Università popolare.

Articolo 74

Il controllo della gestione finanziaria dell'Università popolare viene effettuato dall'organismo amministrativo statale preposto, ossia dalla persona giuridica che ha tale autorizzazione.

Articolo 75

Il controllo dell'attività professionale dell'Università popolare viene svolto dall'organismo specializzato stabilito dalla legge oppure da altra prescrizione basata sulla legge.

Il consiglio d'amministrazione, il direttore e i dipendenti dell'Università popolare hanno l'obbligo di collaborare con gli organismi e le persone autorizzate che eseguono il controllo.

X – TUTELA DELL'AMBIENTE UMANO

Articolo 76

I dipendenti dell'Università popolare hanno il diritto e il dovere di assicurare le condizioni per la salvaguardia e lo sviluppo dei valori naturali e di quelli creati con il lavoro dell'ambiente umano, nonché impedire e rimuovere le conseguenze dannose che con l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, con il rumore oppure in altro modo minacciano tali valori oppure mettono in pericolo la vita e la salute delle persone.

La tutela dell'ambiente umano sottintende l'azione congiunta di tutti i dipendenti dell'Università popolare.

Articolo 77

I dipendenti dell'Università popolare che partecipano alla realizzazione del programma di istruzione, abilitazione e perfezionamento hanno l'obbligo di prestare attenzione all'informazione degli iscritti a tali programmi per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela dell'ambiente umano.

Articolo 78

I programmi di lavoro dell'Università popolare che riguardano la tutela dell'ambiente umano sono parte integrante del programma di lavoro e di sviluppo dell'Università popolare.

XI – COLLABORAZIONE CON IL SINDACATO

Articolo 79

L'Università popolare assicurerà l'attività della sezione e del rappresentante sindacale alle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto collettivo.

Articolo 80

La sezione e il rappresentante sindacale hanno diritto di presentare agli organismi dell'Università popolare proposte, pareri e osservazioni in merito alla realizzazione dei diritti dei dipendenti.

Gli organismi dell'Università popolare hanno l'obbligo di informare i richiedenti in merito alle loro proposte, pareri e osservazioni entro i termini stabiliti dalla legge, dal contratto collettivo e dagli atti generali dell'Università popolare.

Articolo 81

Quando si decide della realizzazione e della tutela dei diritti dei dipendenti, alle sedute dell'organismo collegiale e dinanzi al direttore possono essere presenti il rappresentante sindacale oppure un altro rappresentante autorizzato dei sindacati che hanno diritto di presentare i propri pareri e proposte, ma senza diritto decisionale.

Articolo 82

Il direttore e gli altri dipendenti specializzati dell'Università popolare hanno l'obbligo di assicurare alla sezione e al rappresentante sindacale l'aiuto necessario e fornire in tempo i dati e le informazioni richieste.

XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 83

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto dell'Università popolare della Città di Rovigno – Narodno sveučilište Grada Rovinja del 17 marzo 1995, le modifiche allo Statuto dell'Università popolare della Città di Rovinj-Rovigno – Narodno sveučilište Grada Rovinja-Rovigno del 2 ottobre 1997 e il testo emendato dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno del 19 dicembre 1997.

Articolo 84

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo (8) giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno.

Il Presidente del
Consiglio d'amministrazione
Petar Macura